DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 febbraio 1979

recante deroghe alle decisioni 78/693/CEE, 78/694/CEE, 78/695/CEE e 79/238/CEE relative alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dall'Argentina, dal Brasile, dall'Uruguay e dal Paraguay

(79/277/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi (1), modificata da ultimo dalla direttiva 77/98/CEE (2), in particolare gli articoli 16 e 28,

considerando che le condizioni di polizia sanitaria riguardanti le importazioni di carni fresche dall'Argentina, dal Brasile e dall'Uruguay sono state definite nelle decisioni 78/693/CEE, 78/694/CEE e 78/695/CEE (3), modificate da ultimo dalla decisione 79/18/CEE (4), e le importazioni di carni fresche dal Paraguay nella decisione 79/238/CEE (5);

considerando che ai fini dell'applicazione dell'articolo 20, lettera k), della direttiva 72/462/CEE restano ancora da risolvere taluni problemi; che nel frattempo, per non interrompere repentinamente gli scambi esistenti, occorre permettere provvisoriamente agli Stati membri di continuare ad autorizzare le importazioni di muscoli masseteri interi di animali della specie bovina;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 1, paragrafo 2, della decisione 78/693/CEE, e fino al 31 luglio 1979, gli Stati membri possono continuare a autorizzare le importazioni dall'Argentina di muscoli masseteri completamente puliti di bovini, che posseggano i requisiti indicati nel certificato di polizia sanitaria che deve accompagnare la merce, redatto in conformità dell'allegato I.

Articolo 2

In deroga all'articolo 1, paragrafo 2, della decisione 78/694/CEE, e fino al 31 luglio 1979, gli Stati membri possono continuare a autorizzare le importazioni dal Brasile di muscoli masseteri completamente puliti di bovini, che posseggano i requisiti indicati nel certificato di polizia sanitaria che deve accompagnare la merce, redatto in conformità dell'allegato II.

Articolo 3

In deroga all'articolo 1, paragrafo 2, della decisione 78/695/CEE, e fino al 31 luglio 1979, gli Stati membri possono continuare a autorizzare le importazioni dall'Uruguay di muscoli masseteri completamente puliti di bovini, che posseggano i requisiti indicati nel certificato di polizia sanitaria che deve accompagnare la merce, redatto in conformità dell'allegato III.

Articolo 4

In deroga all'articolo 1, paragrafo 2, della decisione 79/238/CEE, e fino al 31 luglio 1979, gli Stati membri possono continuare a autorizzare le importazioni dal Paraguay di muscoli masseteri completamente puliti di bovini, che posseggano i requisiti indicati nel certificato di polizia sanitaria che deve accompagnare la merce, redatto in conformità dell'allegato IV.

Articolo 5

I certificati in uso attualmente, eventualmente modificati in conformità delle disposizioni della presente decisione, possono essere utilizzati fino al 31 luglio 1979.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.
(2) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 81.
(3) GU n. L 236 del 26. 8. 1978, pag. 19, 29 e 37.
(4) GU n. L 7 dell'11. 1. 1979, pag. 31.
(5) GU n. L 53 del 3. 3. 1979, pag. 33.

ALLEGATO I

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

relativo a muscoli masseteri interi (1) di animali della specie bovina destinati alla spedizione verso la Comunità economica europea

Paese di destinazione .....

Numero del certificato di sanità (2) .....

Paese speditore : ARGENTINA

Ministero .....

Dipartimento .....

Riferimenti .....

(facoltativo)

I. **Identificazione delle frattaglie :**

Frattaglie di bovini :
Natura delle frattaglie ..... MUSCOLI MASSETERI INTERI .....

Natura dell'imballaggio .....

Numero degli imballaggi .....

Peso netto .....

II. **Provenienza delle frattaglie :**

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (2) del (dei) macello(i) riconosciuto(i) .....

.....

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (2) del (dei) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i) .....

III. **Destinazione delle frattaglie :**

Le frattaglie sono spedite da .....
(luogo di spedizione)

a .....
(paese e luogo di destinazione)

col seguente mezzo di trasporto (3) .....

Nome e indirizzo dello speditore .....

.....

Nome e indirizzo del destinatario .....

.....

IV. **Attestato di polizia sanitaria :**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che :

1. le frattaglie sopra descritte derivano :
   - — da animali della specie bovina che hanno soggiornato in territorio argentino per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi ;
   - — da animali della specie bovina :
     - i) che hanno trascorso tale periodo in una zona nella quale si praticano regolarmente la vaccinazione dei bovini contro l'afta epizootica ed il relativo controllo ufficiale (4) o
     - ii) nati, allevati e macellati a sud della linea dei fiumi Barrancas e Colorado (4) ;
   - — da animali della specie bovina provenienti da allevamenti nei quali non si sono verificati casi di afta epizootica nei precedenti 60 giorni, ed intorno ai quali, nel raggio di 25 chilometri, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi 30 giorni ;
   - — da animali della specie bovina che sono stati trasportati direttamente dall'allevamento di origine al macello riconosciuto in questione, senza passare attraverso un mercato, senza avere contatti con animali non rispondenti alle condizioni richieste per la spedizione delle rispettive carni verso la Comunità e, se sono stati impiegati mezzi di trasporto, previa pulizia e disinfezione di questi ultimi prima del carico ;
   - — da animali della specie bovina che, nel corso della visita sanitaria ante mortem presso il macello effettuata nelle 24 ore precedenti la macellazione, ai sensi del capitolo V dell'allegato B della direttiva 72/462/CEE, sono stati sottoposti in particolare all'esame della bocca e dei piedi per assicurare l'assenza di segni ricollegabili all'afta epizootica ;
2. le frattaglie provengono da uno stabilimento o da stabilimenti in cui, dopo un caso diagnostico di afta epizootica, l'ulteriore preparazione di carni destinate alla spedizione verso la Comunità è stata autorizzata soltanto dopo l'abbattimento di tutti gli animali presenti, l'allontanamento di tutte le carni e il lavaggio e la disinfezione totali dello stabilimento o degli stabilimenti effettuati sotto il controllo del veterinario ufficiale ;
3. le frattaglie sopra descritte sono state lasciate maturare in ambienti a temperatura superiore a 2 °C per almeno ventiquattro ore.

Fatto a ....., il .....

Sigillo

.....
(firma del veterinario ufficiale)

---

(1) Sono autorizzati per l'importazione esclusivamente muscoli masseteri interi di bovini, incisi in conformità del paragrafo 28 A del capitolo VII dell'allegato B della direttiva 72/462/CEE e da cui sono stati completamente asportati le ghiandole linfatiche, nonché l'aderente tessuto connettivo ed il grasso.

(2) Facoltativo allorquando il paese di destinazione autorizza l'importazione di carne fresca per altri usi che il consumo umano in applicazione dell'articolo 19, lettera a), della direttiva 72/462/CEE.

(3) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

(4) Cancellare secondo i casi.

ALLEGATO II

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

relativo a muscoli masseteri interi (1) di animali della specie bovina destinati alla spedizione verso la Comunità economica europea

Paese di destinazione .....

Numero del certificato di sanità (2) .....

Paese speditore : BRASILE (Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Santa Catarina, Parana, São Paulo, Bahia, Espirito Santo)

Ministero .....

Dipartimento .....

Riferimenti .....
(facoltativo)

I. Identificazione delle frattaglie :

Frattaglie di bovini :
Natura della frattaglie ..... MUSCOLI MASSETERI INTERI .....

Natura dell'imballaggio .....

Numero degli imballaggi .....

Peso netto .....

II. Provenienza delle frattaglie :

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (2) del (dei) macello(i) riconosciuto(i) .....

.....

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (2) del (dei) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i) .....

III. Destinazione delle frattaglie :

Le frattaglie sono spedite da .....
(luogo di spedizione)

a .....
(paese e luogo di destinazione)

col seguente mezzo di trasporto (3) .....

Nome e indirizzo dello speditore .....

.....

Nome e indirizzo del destinatario .....

.....

IV. **Attestato di polizia sanitaria :**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che :

1. le frattaglie sopra descritte derivano :
   - — da animali della specie bovina che hanno soggiornato in territorio brasiliano (Stati di Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Santa Catarina, Parana, São Paulo, Bahia, Espirito Santo) per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi ;
   - — da animali della specie bovina che hanno trascorso tale periodo in una zona nella quale si praticano regolarmente la vaccinazione dei bovini contro l'afta epizootica ed il relativo controllo ufficiale ;
   - — da animali della specie bovina provenienti da allevamenti nei quali non si sono verificati casi di afta epizootica nei precedenti 60 giorni, ed intorno ai quali, nel raggio di 25 chilometri, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi 30 giorni ;
   - — da animali della specie bovina che sono stati trasportati direttamente dall'allevamento di origine al macello riconosciuto in questione, senza passare attraverso un mercato, senza avere contatti con animali non rispondenti alle condizioni richieste per la spedizione delle rispettive carni verso la Comunità e, se sono stati impiegati mezzi di trasporto, previa pulizia e disinfezione di questi ultimi prima del carico ;
   - — da animali della specie bovina che, nel corso dell'ispezione sanitaria ante mortem presso il macello effettuata nelle 24 ore precedenti la macellazione, ai sensi del capitolo V dell'allegato B della direttiva 72/462/CEE, sono stati sottoposti in particolare all'esame della bocca e dei piedi per assicurare l'assenza di segni ricollegabili all'afta epizootica ;
2. le frattaglie provengono da uno stabilimento o da stabilimenti in cui, dopo un caso diagnostico di afta epizootica, l'ulteriore preparazione di carni destinate alla spedizione verso la Comunità è stata autorizzata soltanto dopo l'abbattimento di tutti gli animali presenti, l'allontanamento di tutte le carni e il lavaggio e la disinfezione totali dello stabilimento o degli stabilimenti effettuati sotto il controllo del veterinario ufficiale ;
3. le frattaglie sopra descritte sono state lasciate maturare in ambienti a temperatura superiore a 2 °C per almeno ventiquattro ore.

Sigillo

Fatto a ....., il .....

.....
(firma del veterinario ufficiale)

---

(1) Sono autorizzati per l'importazione esclusivamente muscoli masseteri interi di bovini, incisi in conformità del paragrafo 28 A del capitolo VII dell'allegato B della direttiva 72/462/CEE e da cui sono stati completamente asportati le ghiandole linfatiche, nonché l'aderente tessuto connettivo ed il grasso.

(2) Facoltativo allorquando il paese di destinazione autorizza l'importazione di carne fresca per altri usi che il consumo umano in applicazione dell'articolo 19, lettera a), della direttiva 72/462/CEE.

(3) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

ALLEGATO III

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

relativo a muscoli masseteri interi (1) di animali della specie bovina destinati alla spedizione verso la Comunità economica europea

Paese di destinazione .....

Numero del certificato di sanità (2) .....

Paese speditore : URUGUAY

Ministero .....

Dipartimento .....

Riferimenti .....
(facoltativo)

I. **Identificazione delle frattaglie :**

Frattaglie di bovini :
Natura delle frattaglie ..... MUSCOLI MASSETERI INTERI .....

Natura dell'imballaggio .....

Numero degli imballaggi .....

Peso netto .....

II. **Provenienza delle frattaglie :**

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (2) del (dei) macello(i) riconosciuto(i) .....

.....

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (2) del (dei) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i) .....

.....

III. **Destinazione delle frattaglie :**

Le frattaglie sono spedite da .....
(luogo di spedizione)

a .....
(paese e luogo di destinazione)

col seguente mezzo di trasporto (3) .....

Nome e indirizzo dello speditore .....

.....

Nome e indirizzo del destinatario .....

.....

IV. **Attestato di polizia sanitaria :**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che :

1. le frattaglie sopra descritte derivano :
   - — da animali della specie bovina che hanno soggiornato in territorio uruguaiano per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi ;
   - — da animali della specie bovina che hanno trascorso tale periodo in una zona nella quale si praticano regolarmente la vaccinazione dei bovini contro l'afta epizootica ed il relativo controllo ufficiale ;
   - — da animali della specie bovina provenienti da allevamenti nei quali non si sono verificati casi di afta epizootica nei precedenti 60 giorni, ed intorno ai quali, nel raggio di 25 chilometri, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi 30 giorni.
   - — da animali della specie bovina che sono stati trasportati direttamente dall'allevamento di origine al macello riconosciuto in questione, senza passare attraverso un mercato, senza avere contatti con animali non rispondenti alle condizioni richieste per la spedizione delle rispettive carni verso la Comunità e, se sono stati impiegati mezzi di trasporto, previa pulizia e disinfezione di questi ultimi prima del carico ;
   - — da animali della specie bovina che, nel corso dell'ispezione sanitaria ante mortem presso il macello effettuata nelle 24 ore precedenti la macellazione, ai sensi del capitolo V dell'allegato B della direttiva 72/462/CEE, sono stati sottoposti in particolare all'esame della bocca e dei piedi per assicurare l'assenza di segni ricollegabili all'afta epizootica ;
2. le frattaglie provengono da uno stabilimento o da stabilimenti in cui, dopo un caso diagnostico di afta epizootica, l'ulteriore preparazione di carni destinate alla spedizione verso la Comunità è stata autorizzata soltanto dopo l'abbattimento di tutti gli animali presenti, l'allontanamento di tutte le carni e il lavaggio e la disinfezione totali dello stabilimento o degli stabilimenti effettuati sotto il controllo del veterinario ufficiale ;
3. le frattaglie sopra descritte sono state lasciate maturare in ambienti a temperatura superiore a 2 °C per almeno ventiquattro ore.

Fatto a ....., il .....

Sigillo

.....
(firma del veterinario ufficiale)

---

(1) Sono autorizzati per l'importazione esclusivamente muscoli masseteri interi di bovini, incisi in conformità del paragrafo 28 A del capitolo VII dell'allegato B della direttiva 72/462/CEE e da cui sono stati completamente asportati le ghiandole linfatiche nonché l'aderente tessuto connettivo ed il grasso.

(2) Facoltativo allorquando il paese di destinazione autorizza l'importazione di carne fresca per altri usi che il consumo umano in applicazione dell'articolo 19, lettera a), della direttiva 72/462/CEE ;

(3) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

ALLEGATO IV

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

relativo a muscoli masseteri interi (1) di animali della specie bovina destinati alla spedizione verso la Comunità economica europea

Paese di destinazione .....

Numero del certificato di sanità (2) .....

Paese speditore : PARAGUAY

Ministero .....

Dipartimento .....

Riferimenti .....
(facoltativo)

I. **Identificazione delle frattaglie :**

Frattaglie di bovini :
Natura delle frattaglie ..... MUSCOLI MASSETERI INTERI .....

Natura dell'imballaggio .....

Numero degli imballaggi .....

Peso netto .....

II. **Provenienza delle frattaglie :**

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (2) del (dei) macello(i) riconosciuto(i) .....

.....

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (2) del (dei) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i) .....

III. **Destinazione delle frattaglie :**

Le frattaglie sono spedite da .....
(luogo di spedizione)

a .....
(paese e luogo di destinazione)

col seguente mezzo di trasporto (3) .....

.....

Nome e indirizzo dello speditore .....

.....

Nome e indirizzo del destinatario .....

.....

IV. **Attestato di polizia sanitaria :**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che :

1. le frattaglie sopra descritte derivano :
   - — da animali della specie bovina che hanno soggiornato in territorio paraguayano per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi ;
   - — da animali della specie bovina che hanno trascorso tale periodo in una zona nella quale si praticano regolarmente la vaccinazione dei bovini contro l'afta epizootica ed il relativo controllo ufficiale ;
   - — da animali della specie bovina provenienti da allevamenti nei quali non si sono verificati casi di afta epizootica nei precedenti 60 giorni, ed intorno ai quali, nel raggio di 25 chilometri, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi 30 giorni ;
   - — da animali della specie bovina che sono stati trasportati direttamente dall'allevamento di origine al macello riconosciuto in questione, senza passare attraverso un mercato, senza avere contatti con animali non rispondenti alle condizioni richieste per la spedizione delle rispettive carni verso la Comunità e, se sono stati impiegati mezzi di trasporto, previa pulizia e disinfezione di questi ultimi prima del carico ;
   - — da animali della specie bovina che, nel corso dell'ispezione sanitaria ante mortem presso il macello effettuata nelle 24 ore precedenti la macellazione, ai sensi del capitolo V dell'allegato B della direttiva 72/462/CEE, sono stati sottoposti in particolare all'esame della bocca e dei piedi per assicurare l'assenza di segni ricollegabili all'afta epizootica ;
2. le frattaglie provengono da uno stabilimento o da stabilimenti in cui, dopo un caso diagnostico di afta epizootica, l'ulteriore preparazione di carni destinate alla spedizione verso la Comunità è stata autorizzata soltanto dopo l'abbattimento di tutti gli animali presenti, l'allontanamento di tutte le carni e il lavaggio e la disinfezione totali dello stabilimento o degli stabilimenti effettuati sotto il controllo del veterinario ufficiale ;
3. le frattaglie sopra descritte sono state lasciate maturare in ambienti a temperatura superiore a 2 °C per almeno ventiquattro ore.

Fatto a ....., il .....

Sigillo

.....
(firma del veterinario ufficiale)

---

(1) Sono autorizzati per l'importazione esclusivamente muscoli masseteri interi di bovini, incisi in conformità del paragrafo 28 A del capitolo VII dell'allegato B della direttiva 72/462/CEE e da cui sono stati completamente asportati le ghiandole linfatiche, nonché l'aderente tessuto connettivo ed il grasso.

(2) Facoltativo allorquando il paese di destinazione autorizza l'importazione di carne fresca per altri usi che il consumo umano in applicazione dell'articolo 19, lettera a), della direttiva 72/462/CEE.

(3) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.